



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

composta dai Magistrati:

Lucilla Valente, Presidente

Domenico Cerqua, Primo referendario, estensore

Ruben D'Addio, Primo Referendario

Emanuele Petronio Referendario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*», convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la legge regionale Molise 7 maggio 2002, n. 4, in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale;

VISTA la proposta di legge avente per oggetto l'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2021 della Regione Molise, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione 30 giugno 2022, n. 213, rettificata con deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2022, n. 240;

VISTA la decisione n. 192/2022/PARI, con la quale la Sezione di controllo regionale di controllo per il Molise, dichiarata la mancata regolarità di alcune grandezze contabili, ha sospeso il giudizio e, per l'effetto, la decisione definitiva sulla parificazione del Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021, rinviando a separata ordinanza la proposizione delle questioni di legittimità riguardanti la legge di rendiconto 2020, la legge di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e la legge di assestamento del medesimo bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA l'ordinanza del 14 marzo 2023, n. 10/2023/PARI, con la quale la Sezione regionale ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 6, 9 e 12 della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 6 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020) e degli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 7 (Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche di leggi regionali);

VISTE le sentenze della Corte costituzionale 11 marzo 2024, n. 39, e 18 aprile 2024, n. 58;

VISTA l'ordinanza Collegiale n. 9, del 19 gennaio 2024;

VISTA l'ordinanza a verbale del 17 aprile 2024;

VISTA l'ordinanza Collegiale n. 63, del 3 giugno 2024;

Vista l'ordinanza n. 21/PRES/2024, del 3 giugno 2024, con la quale il Presidente di questa Sezione ha fissato la data di trattazione;

UDITI, nella pubblica udienza del 25 giugno 2024, il Presidente della Sezione regionale Lucilla Valente, il relatore Primo referendario Domenico Cerqua, il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore regionale, dott. Stefano Brizi, e, per la Regione Molise, il Presidente della Giunta regionale, dott. Francesco Roberti, e l'assessore al Bilancio, dott. Gianluca Cefaratti;

Ritenuto in

FATTO

1. Con decisione n. 80/2021/PARI, non impugnata, la Sezione regionale ha parificato il Rendiconto generale 2020 della Regione Molise con rilevanti eccezioni, evidenziando la non corretta determinazione di numerose poste contabili, da cui era conseguita una sensibile sottostima del disavanzo finale.

La Regione Molise, con la Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 6 (*"Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020"*), ha approvato il rendiconto 2020 omettendo di procedere alla corretta rideterminazione delle poste rilevanti, con la conseguente rappresentazione contabile di un disavanzo ampiamente sottostimato.

Per effetto dell'illegittima determinazione del saldo di amministrazione (effettuata discostandosi dalle risultanze della parifica) la citata legge n. 6/2021, di approvazione del rendiconto 2020, è risultata in contrasto con i principi costituzionali in materia di obblighi di rispetto dell'equilibrio di bilancio, al pari della legge di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 (L.R. n. 3/2021) come assestata con la L.R. 29 dicembre 2021, n. 7, poiché dalla sottostima del disavanzo 2020 sono derivati stanziamenti riferiti al successivo ciclo di bilancio a loro volta ampiamente sottostimati, falsando integralmente gli equilibri dell'esercizio 2021.

Pertanto, ritenuta la rilevanza delle questioni riguardanti il rendiconto 2020 e il previsionale 2021 (come assestato) ai fini della parifica 2021, la Corte con la **decisione n. 192/2022/PARI**:

a) da un lato, *non ha parificato* alcune poste contabili la cui quantificazione non risultava influenzata dai "riflessi" sul 2021 dell'illegittimo calcolo del saldo 2020: dunque, la loro "*autonomia*" illegittima determinazione, rispetto alla legge di rendiconto 2020, imponeva l'immediata dichiarazione di relativa non parificabilità.

In particolare, la Sezione ha dichiarato la non regolarità dei prospetti di rendiconto nella parte in cui, alla data del 31 dicembre 2021:

- il *Fondo crediti dubbia esigibilità* non registrava il maggiore accantonamento di euro 17.405.536,58;
- il *Fondo residui perenti* era stato ridotto di euro 16.133.276,22 rispetto al precedente esercizio in assenza di giustificati motivi;

- il *Fondo contenzioso* non registrava i maggiori accantonamenti di euro 600.000,00, oltre ai valori corrispondenti agli ulteriori giudizi non censiti ai fini della determinazione del relativo importo;

- la parte accantonata non registrava un apposito fondo a copertura di debiti fuori bilancio, e comunque il disavanzo non teneva conto di quote latenti collegate all'esistenza di debiti fuori bilancio, in misura quantificabile in almeno euro 5.624.683,06;

- non trovavano evidenza contabile, per assenza di impegno, fatture pervenute nel 2021 quanto meno nella misura di euro 25.682.191,56;

b) tenuto conto, poi, degli effetti sullo *schema di rendiconto 2021* delle illegittimità che muovevano dalla legge di rendiconto 2020, è stato sospeso il «giudizio – e, per l'effetto, la decisione definitiva – sulla parifica del Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021»; con separata **ordinanza n. 10/2023/PARI** è stata, poi, sollevata questione di costituzionalità sulle seguenti leggi:

1) legge regionale 29 dicembre 2021, n. 6 (di approvazione del rendiconto 2020);

2) legge regionale 29 dicembre 2021, n. 7 (di assestamento del previsionale 2021-2023).

1.1 Nonostante il giudizio fosse stato sospeso, la Regione Molise ha comunque approvato il rendiconto 2021 con **Legge regionale 31 dicembre 2022 n. 27**, senza apportare modifiche al progetto di legge originario.

La Legge regionale n. 27/2022 è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione all'art. 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), perché l'Allegato 30 (Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale, contenente anche la nota informativa sugli strumenti finanziari derivati della Regione) attestava l'intervenuto ripiano, nel corso del 2021, di una somma insufficiente a recuperare per intero il disavanzo previsto in via definitiva alla voce «Disavanzo di amministrazione» nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferiva (euro 41.717.458,35).

1.2 Nelle more del giudizio di costituzionalità proposto dal Governo, la Regione Molise ha approvato la Legge Regionale 19 settembre 2023, n. 4, i cui articoli 2 e 3, modificando la legge 27/2022, hanno rettificato il saldo di cui allo schema di rendiconto 2021, intervenendo solo sulle "autonome" criticità rilevate nella decisione di parifica n. 192/2022/PARI.

1.3 Inoltre, in data 7 novembre 2023 è stata trasmessa la deliberazione 25 settembre 2023, n. 289, con cui la Giunta regionale aveva approvato lo schema di rendiconto per l'esercizio 2022. Tuttavia, senza neanche attendere il compimento dell'iniziale fase istruttoria del relativo giudizio di parifica, in data 20 dicembre 2023 il Consiglio regionale ha provveduto ad approvare la legge di rendiconto (Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 9 - "*Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022*").

Pertanto, con ordinanza n. 1/PRES/2024, del 5 gennaio 2024, il Presidente della Sezione ha fissato l'udienza pubblica per il 18 gennaio 2024, anche ai fini della valutazione degli effetti delle citate sopravvenienze normative.

All'esito della discussione, con ordinanza n. 9/2024/PARI, depositata il 19 gennaio 2024, il Collegio ha disposto «la riunione dei giudizi di parificazione sui rendiconti 2021 e 2022, da trattarsi in unica sede all'esito dei giudizi di costituzionalità citati in premessa», nonché la sospensione del procedimento di parificazione sul rendiconto 2022, nelle more delle decisioni della Corte costituzionale sulle questioni rimesse con ordinanza di questa Sezione e con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si è, inoltre, riservato di valutare la rilevanza e alla fondatezza della

questione di costituzionalità, posta dalla Procura erariale, relativa alle leggi regionali 28 dicembre 2023, n. 9 (*“Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2022”*) e 15 dicembre 2023, n. 6 (*“Bilancio di previsione della Regione Molise 2023-2025”*), nonché alle seguenti ulteriori leggi: L.R. 24 maggio 2022, n. 9 (*“Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022 – 2024”*); L.R. 31 dicembre 2022, n. 27 (*“Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021”*), ove non dichiarata, nelle more, dalla Corte costituzionale; L.R. 19 settembre 2023, n. 4 (articoli 2 e 3); L.R. 29 dicembre 2023, n. 10 (*“Assestamento del bilancio di previsione della regione Molise 2023-2025”*).

1.4 Con sentenza della Corte costituzionale 11 marzo 2024, n. 39, in accoglimento delle censure proposte dalla Sezione, è stata dichiarata l’illegittimità della legge di approvazione del rendiconto 2020 (L.R. n. 6/2021).

1.5 Successivamente, nelle more della conclusione del giudizio di costituzionalità sulla legge di rendiconto 2021, su istanza formulata dal Procuratore Regionale in data 26 marzo 2024, è stata fissata la pubblica Udienza del 16 aprile 2024 (differita al 17 aprile 2024 su richiesta del Presidente della Giunta regionale) per la prosecuzione del giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Regione Molise per gli esercizi 2021 e 2022.

Nel corso dell’udienza del 17 aprile 2024 è stata ampiamente trattata la questione delle conseguenze della caducazione del rendiconto 2020 e delle leggi riguardanti il previsionale 2021, sotto il profilo del contrasto con il principio di continuità dei bilanci. Al termine della discussione il Collegio, su istanza della Procura regionale, ha rinviato per il prosieguo dell’udienza alla data del 22 maggio 2024, al fine di consentire alla Regione Molise di valutare l’adozione di atti finalizzati al superamento delle criticità emerse.

1.6 La Corte costituzionale, con sentenza del 18 aprile 2024, n. 58, accogliendo il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge di approvazione del rendiconto 2021 (L.R. n. 27/2022).

In vista dell’udienza del 22 maggio 2024, la Regione Molise ha approvato e trasmesso la legge regionale 21 maggio 2024, n. 3 (*“Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 6 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2020) in ottemperanza alla sentenza della corte costituzionale 24 gennaio 2024, n. 39 pubblicata nella gazzetta ufficiale 13 marzo 2024, n. 11”*).

La legge, in particolare e tra l’altro, ha emendato i valori del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, che nella versione approvata con la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 6, nonostante gli esiti degli accertamenti svolti dalla Sezione regionale, presentavano un saldo finale

negativo per euro 494.258.381,92, mentre nel nuovo atto legislativo il disavanzo 2020 è stato quantificato in **euro -589.119.831,03**.

1.7 Nell'udienza del 22 maggio 2024 la Sezione ha preso atto dell'approvazione, con la legge regionale n. 3/2024, di un rendiconto 2020 sostanzialmente conforme ai principi di veridicità e attendibilità. Ha tuttavia sottoposto al contraddittorio tra le parti le possibili questioni di costituzionalità preliminari alla definizione dei giudizi di parifica sia dell'esercizio 2021 che dell'esercizio 2022 già segnalate nell'udienza del 17 aprile 2024, evidenziando gli ostacoli frapposti dalla persistente vigenza di due leggi regionali.

In particolare, ha osservato che la Regione Molise:

a) con gli articoli 2 e 3 della L.R. n. 4/2023 aveva modificato i contenuti della legge 31 dicembre 2022, n. 27 (di approvazione del rendiconto 2021 nonostante la sospensione del giudizio di parifica, nelle more – come ricordato – impugnata dal Governo con ricorso infine accolto dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 aprile 2024, n. 58).

Tra l'altro, l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2023 ha sostituito l'art. 9 della L.R. n. 27/2022, modificando l'ammontare del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021, originariamente contabilizzato in euro 493.863.931,66, aumentandolo a euro 573.484.996,41;

b) con l'approvazione definitiva, nella seduta di Consiglio regionale del 20 dicembre 2023, della Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 9, ha impedito alla Sezione regionale di svolgere il procedimento di parifica del rendiconto 2022, la cui istruttoria era stata avviata immediatamente dopo la trasmissione, in data 7 novembre 2023, dello schema di rendiconto.

Dopo ampia discussione sui profili di possibile incostituzionalità delle leggi regionali interessate, le Parti hanno concordemente sottoposto al Collegio la richiesta di ulteriore rinvio, onde consentire, in particolare, alla Regione Molise di valutare la rimozione delle disposizioni di legge riconosciute di dubbia costituzionalità. Con ordinanza n. 63/2024/PARI, depositata il 3 giugno 2024, la Sezione ha accolto la nuova richiesta di rinvio (ma *“a condizione che non seguano ulteriori rinvii”*) della trattazione delle procedure di parificazione dei rendiconti 2021 e 2022, fissando per la prosecuzione all'udienza pubblica del 25 giugno 2024.

1.8. In data 25 giugno 2024 si è svolta l'udienza conclusiva del giudizio di parificazione del rendiconto per l'esercizio 2021 e, all'esito della Camera di consiglio, è stata adottata la presente decisione, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura.

Considerato in

DIRITTO

2. Preliminarmente, occorre disporre la separazione dei giudizi di parificazione dei rendiconti per gli esercizi 2021 e 2022, in quanto la trattazione congiunta disposta con ordinanza n. 9/2024/PARI trovava fondamento nell'intervenuta approvazione delle citate leggi regionali n. 27/2022, n. 4/2023 e n. 9/2023, sospettate di incostituzionalità e che non ne consentivano l'autonoma definizione in via ordinaria, nonché nella collegata esigenza di conciliare l'interesse all'accertamento delle illegittimità costituzionali con la garanzia della speditezza processuale. Nelle more, la legge regionale n. 27/2022 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (*cfr. supra*, par. 1.6). Inoltre, gli articoli rilevanti delle richiamate leggi regionali n. 4/2023 e n. 9/2023 sono stati abrogati dalla legge regionale 14 giugno 2024, n. 4, come sarà evidenziato nel prosieguo (*cfr. infra*, par. 7.2).

Tenuto conto delle richiamate sopravvenienze, il Collegio ritiene siano venute meno le ragioni della disposta riunione dei procedimenti.

Infatti, con riferimento al rendiconto 2021 le verifiche istruttorie e le fasi procedurali prodromiche al giudizio di parifica sono state da tempo completate, come riassunto nella decisione n. 192/2022/PARI.

Al contrario, nonostante il tempestivo avvio delle attività istruttorie riferite alla parificazione del rendiconto 2022, attivate il 7 novembre 2023, immediatamente dopo l'acquisizione della deliberazione di Giunta regionale di adozione del progetto di rendiconto, con l'approvazione nella seduta di Consiglio regionale del 20 dicembre 2023 della legge di rendiconto n. 9/2023, la loro prosecuzione è stata giuridicamente impedita, in violazione delle disposizioni di legge ordinarie e costituzionali in materia di competenze della Corte dei conti e tutela degli equilibri di bilancio. Pertanto, l'abrogazione della legge n. 9/2023 consente – e, nello stesso tempo, impone – di proseguire nelle attività istruttorie riguardanti i contenuti dello schema di rendiconto trasmesso, così rispettando l'ordinario *iter* procedimentale (contraddittorio, udienza di pre-parifica, elaborazione della relazione, ecc.) delineato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), in combinato disposto con gli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dal programma di attività della Sezione.

Gli ulteriori atti di impulso del procedimento di parificazione del rendiconto 2022 saranno oggetto di successive ordinanze del Presidente della Sezione regionale di controllo.

RILEVANZA CONTABILE DEL GIUDIZIO INCIDENTALE DECISO DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 39, DELL'11 MARZO 2024.

3. Nel merito, in questa sede devono essere innanzitutto richiamati i contenuti della citata decisione n. 192/2022/PARI, nella quale sono state approfonditamente esaminate numerose gravi criticità contabili rispetto alle quali, tuttavia, non rilevavano gli effetti dell'errata rendicontazione della gestione dell'esercizio 2020.

Pertanto, il Collegio potrà ora limitarsi a trattare degli ulteriori e complementari profili di illegittimità del progetto di rendiconto, al fine di pervenire alla conclusione del giudizio di parificazione sullo schema di rendiconto per l'esercizio 2021.

4. La Corte costituzionale, con la sentenza 11 marzo 2024, n. 39 (*cfr. supra*, par. 1.4), accogliendo le prospettazioni della Sezione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

- a) degli artt. 4, 6, 9 e 12 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 6 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020);
- b) degli artt. 1, 3, 4 e 5 (quest'ultimo, modificato dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 8, recante «*Legge di stabilità regionale anno 2022*») della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 7 (Assestamento del bilancio di previsione 2021 - 2023 e modifiche di leggi regionali).

Giova soffermarsi sulla portata dispositiva della pronuncia, in ragione sia dell'assoluta novità e del rilievo delle questioni decise, sia dei suoi effetti sulla definizione del giudizio di parifica del rendiconto regionale per il 2021, distinguendo tra i profili riguardanti la caducazione del rendiconto 2020 (*infra*, paragrafi 5-5.2) e quelli relativi al ciclo di bilancio 2021, i risultati della cui gestione sono oggetto dello schema di rendiconto scrutinato in questa sede (*infra*, paragrafi 6 e segg.).

5. Nella sentenza n. 39/2024, sottolineato che i parametri costituzionali invocati da questa Sezione di controllo, «afferenti all'obbligo di copertura delle leggi, all'equilibrio di bilancio e alla sana e corretta gestione finanziaria [,] si pongono in stretta interdipendenza e, nella presente fattispecie, si integrano con la funzione certificativa svolta dalla Corte dei conti attraverso il giudizio di parificazione del rendiconto regionale», sono stati concretamente e per la prima volta applicati gli approdi sistematici prefigurati dalla decisione 22 luglio 2022, n. 184, nella quale la stessa Corte aveva chiaramente individuato l'esistenza di vincoli, quantomeno indiretti, conseguenti alla conclusione della procedura di parifica e consistenti nel dovere, per la Regione, di esercitare il potere legislativo nel rispetto delle grandezze contabili accertate dalla Sezione di controllo della Corte dei conti.

Pertanto, la giurisprudenza costituzionale ha ormai definitivamente chiarito, senza possibilità di equivoco, che gli esiti del giudizio di parifica sui rendiconti regionali divenuti definitivi (tenuto conto della possibilità di ricorso alle Sezioni Riunite in speciale composizione avverso la decisione della Sezione regionale) assumono rilevanza e determinano effetti sia *diretti* che *indiretti*.

Sotto il primo profilo, il procedimento in esame integra un vero e proprio controllo di “*legalità finanziaria*” – costituzionalmente rilevante – i cui esiti confluiscono nei contenuti della decisione di parifica del rendiconto, che mettono a disposizione dell’ente controllato dati contabili conformi ai principi di *correttezza* e *veridicità* circa gli equilibri economico-finanziari in chiusura dell’esercizio di riferimento, incidendo sul ciclo di bilancio in modo tale che il medesimo ente possa intervenire (ovvero, nelle fattispecie previste dalla legge, adempia all’obbligo di intervenire) in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione o rendicontazioni, nel rispetto del principio di *continuità*.

Ora, la Corte costituzionale nella pronuncia n. 39/2024 ha altresì aggiunto che quando – come nella fattispecie – l’ente territoriale non adotti le necessarie correzioni, di fatto approvando con legge regionale un conto del bilancio non rappresentativo della sua reale condizione finanziaria, risultano integrati i presupposti per l’impugnativa della legge regionale, in via principale su ricorso del Governo ovvero in via incidentale da parte della medesima Sezione regionale di controllo in sede di parifica del successivo rendiconto generale (o, in ipotesi, delle Sezioni Riunite in speciale composizione alle quali esso sia devoluto in seguito a ricorso), qualora si ritenga che gli scostamenti rispetto alle risultanze certificate dalla Corte dei conti siano idonei a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilità finanziaria posti dai precetti costituzionali.

Nel bilanciamento (avente tono costituzionale) tra autonomia legislativa regionale ed efficacia “*conformativa*” derivante dalla decisione di parifica delineato dalla Corte costituzionale, allo stato tale *modus procedendi* è espressione di una facoltà di azione senz’altro riconosciuta al giudice contabile (fatte salve eventuali, ulteriori forme di tutela della legalità finanziaria, dalla Corte finora non scrutinate), che del resto «non può arrestarsi per il sopravvenire della legge regionale di approvazione del rendiconto generale, proprio in quanto strumentale ad assicurare il rispetto dei precetti costituzionali sull’equilibrio di bilancio», sebbene il suo controllo «al contempo, non [possa] in alcun modo incidere sulla potestà legislativa che la Costituzione e gli statuti speciali, nel caso delle Regioni ad autonomia speciale come la Regione Siciliana, attribuiscono alle assemblee regionali» (ancora, Corte cost., sentenza n. 184 del 2022).

5.1 Declinando in concreto i richiamati presupposti, la Consulta ha tra l’altro annullato l’articolo 9 (“*Risultato di amministrazione*”) della legge della Regione Molise n. 6 del 2021, nella

misura in cui attestava un risultato di amministrazione 2020 negativo pari a euro 494.258.381,92 (Allegato 2 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione - lettera E), mentre il disavanzo emerso nell'esercizio 2020, come ampiamente documentato e certificato nella decisione di parifica (delibera n. 80/2021/PARI) e non contestato dalla Regione, era ben superiore e pari a euro 589.119.831,03.

Ne derivava l'accertamento di una sensibilissima sottostima del risultato di amministrazione, con conseguente lesione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 97, primo comma, 119, primo comma, e 81, primo comma, Cost., il cui rispetto è assicurato anche dalle regole contabili emanate nell'esercizio della competenza legislativa statale (art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011) in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici presidiata dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., a sua volta parimenti violato.

Nella medesima prospettiva, è stato dichiarato incostituzionale anche l'art. 12 (*"Elenco allegati"*) della legge reg. Molise n. 6 del 2021, «in quanto i documenti allegati al bilancio ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 118 del 2011, concorrendo a illustrare la situazione contabile dell'ente al 31 dicembre 2020, formano, insieme al rendiconto, un complesso inscindibile, i cui contenuti sono strettamente collegati. Più precisamente, le risultanze esposte nell'Allegato 2 (prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) costituiscono, a un tempo, l'esito e il fondamento delle elaborazioni contenute negli altri allegati. Conseguentemente, la caducazione del prospetto dimostrativo – che riporta un saldo di amministrazione non corretto perché sensibilmente inferiore a quello reale – in conseguenza della violazione dei parametri costituzionali richiamati, investe tutti gli altri documenti».

5.2. L'intervenuta caducazione del rendiconto 2020 ha determinato un'evidente criticità, connessa alla conseguente violazione del principio della *continuità*, che – come imposto dai principi generali in materia di bilancio – *«riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili»* (allegato 1 al D.Lgs. 118/2011, par. 11).

In effetti, non può ammettersi, sul piano sistematico e logico, che l'ordinato succedersi nel tempo dei cicli di bilancio subisca una soluzione di continuità, di guisa che non risulti (prima o poi) effettuata la rilevazione delle risorse disponibili al netto dei corrispondenti impieghi, quantomeno con riferimento agli esiti della gestione di una determinata annualità (maggiore complessità riveste il tema – non rilevante in questa sede – della necessità di procedere alla redazione dei documenti di previsione riguardanti esercizi ormai definiti, come attestato dalla disciplina di

diritto positivo riferita agli enti locali, in cui coesistono disposizioni contrastanti: *cfr.* articolo 151, comma 8-*bis*, e articolo 264 del TUEL).

Per questi motivi, come accennato (*cfr. supra*, par. 1.5), nella pubblica adunanza del 17 aprile 2024 la Sezione ha segnalato alle parti anche l'ostacolo determinato dalla sopravvenuta assenza del rendiconto 2020, accogliendo la conseguente istanza di differimento, appunto «al fine di concedere alla Regione la possibilità di disporre di uno *spatium* deliberandi utile ad evitare possibili questioni di costituzionalità sulle leggi regionali riguardanti il ciclo di bilancio degli esercizi 2020-2023».

In vista dell'udienza del 22 maggio 2024 fissata per il prosieguo la Regione Molise ha approvato la legge regionale 21 maggio 2024, n. 3, rubricata "*Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 8 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020) in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale 24 gennaio 2024, n. 39 pubblicata nella Gazzetta ufficiale 13 marzo 2024, n. 11*", con la quale, in dichiarata ottemperanza alla giurisprudenza della Consulta, ha provveduto a sostituire gli articoli oggetto della pronuncia di incostituzionalità.

Per quanto rileva, l'articolo 4 della legge, sostituendo l'originario articolo 9 della legge regionale n. 6/2021, ha aggiornato il saldo negativo di amministrazione, quantificandolo in **euro - 589.119.831,03**, di fatto adeguandosi alle risultanze del giudizio di parificazione del rendiconto 2020.

SEGUE. RILEVANZA DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE SUL CICLO DI BILANCIO 2021 E SUL RELATIVO SCHEMA DI RENDICONTO.

6. Come ricordato, con la sentenza 11 marzo 2024, n. 39, il giudice costituzionale ha dichiarato l'illegittimità anche degli artt. 1, 3, 4 e 5 (quest'ultimo, modificato dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 8, recante «*Legge di stabilità regionale anno 2022*») della **legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 7 (Assestamento del bilancio di previsione 2021 - 2023 e modifiche di leggi regionali)**.

Nella stessa sentenza, già nell'ambito dello scrutinio delle censure riguardanti la legge di rendiconto 2020 si osserva che «Inoltre, l'errata determinazione del saldo negativo di amministrazione al 31 dicembre 2020, se riguardata sotto il particolare profilo dell'incidenza sulla corretta copertura delle spese stanziare nei successivi esercizi, risulta altresì lesiva del parametro finanziario di cui all'art. 81, terzo comma, Cost.».

In effetti, questa Sezione di controllo aveva rilevato che l'ampia sottostima del saldo di amministrazione 2020, in contrasto con quanto accertato nel giudizio di parificazione relativo a tale esercizio, non aveva assicurato la corretta attività di programmazione nella successiva annualità.

Quest'ultima era conformata, sul piano giuridico-contabile, in primo luogo dalla portata anche "autorizzatoria" delle nuove spese (e, in parte, delle nuove entrate) del bilancio di previsione 2021/2023 - esercizio 2021, nel caso di specie approvato con la legge regionale 4 maggio 2021, n. 3. Tuttavia, nelle more del deposito dell'ordinanza di rimessione, le previsioni di entrata e spesa contenute nei documenti approvati con la legge n. 3/2021 erano state espunte dall'ordinamento con la sentenza di incostituzionalità 23 dicembre 2022, n. 268, che aveva demolito l'atto normativo nella sua totalità.

Peraltro, come ben noto, nell'ambito del ciclo di programmazione un ruolo cruciale è assegnato alla legge di «assestamento delle previsioni di bilancio», che l'articolo 50 del D.Lgs. 118/2011 prescrive sia approvata entro il 31 luglio *«anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente [...]»* (primo comma). Giova ricordare che *«La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio»* (comma 2), e che sul Consiglio regionale incombeva, per quanto osservato, l'obbligo di apportare le variazioni di bilancio resesi necessarie a seguito della decisione di parificazione.

Orbene, il Consiglio regionale, nonostante la decisione di parificazione n. 80/2021/PARI fosse intervenuta il 12 novembre 2021, ha approvato la legge di assestamento il successivo 29 dicembre 2021 senza procedere con adeguate variazioni di bilancio.

Sul punto si è già evidenziato che la situazione finanziaria della Regione al 31 dicembre 2020 si caratterizzava per l'emersione di un disavanzo di almeno euro 589.119.831,03, superiore per euro 55.634.102,82 rispetto a quello risultante dal rendiconto dell'esercizio 2019 (pari a euro 533.485.728,21) e non adeguatamente considerato nella legge regionale n. 6 del 2021, di approvazione del rendiconto 2020.

Si sono, pertanto, concretizzati gravi scostamenti rispetto alle corrette quote di ripiano da applicare ai diversi esercizi coinvolti: il totale della quota di disavanzo da applicare all'esercizio 2021 risultava di gran lunga superiore rispetto a quanto iscritto dalla Regione nella legge di assestamento (ossia euro 41.717.458,35).

Di conseguenza, l'erronea rappresentazione della situazione finanziaria regionale alla data del 31 dicembre 2020, sintetizzata dalla grave sottovalutazione del disavanzo, si è riverberata – determinandone l'illegittimità costituzionale – anche sulla legge di assestamento n. 7 del 2021 (autonomamente rilevante, tanto più dopo la caducazione della legge di bilancio), in ragione della sottostima delle quote di disavanzo da applicare nel 2021 e del conseguente indebito ampliamento degli stanziamenti di spesa.

Tale rilevanza costituisce il riflesso del principio di continuità dei bilanci che, in quanto «intimamente connesso al ciclo della programmazione, implica che i dati contabili, nel quadro della naturale successione temporale delle singole annualità, devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili (paragrafo 11 dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011). Le risultanze dell'annualità precedente rappresentano, infatti, un dato di riferimento del successivo orizzonte temporale, incidendo direttamente sulla programmazione. Questa Corte ha in proposito chiarito che il principio di continuità del bilancio rappresenta «una specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 Cost., in quanto “collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato” (*ex plurimis*, sentenza n. 181 del 2015), consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi» (sentenza n. 49 del 2018)» (Corte cost., sent. 39/2024, *cit.*).

Quindi, la *gestione finanziaria* della Regione Molise per l'intero esercizio 2021 è risultata a sua volta viziata dalla grave sottostima del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e dal collegato indebito ampliamento della spesa, beneficiando della determinazione di quote annuali di ripiano inferiori a quelle dovute. Ne è conseguita la diretta lesione del principio costituzionale che impone l'equilibrio dei bilanci, considerato che «copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse» (Corte cost., sentenza n. 274 del 2017).

INCOMPATIBILITÀ DELLE LEGGI REGIONALI 31 DICEMBRE 2022, N. 27 E 19 SETTEMBRE 2023, N. 4, CON LA DECISIONE DEL GIUDIZIO DI PARIFICA

7. Prima di valutare la dimensione degli effetti di una gestione finanziaria influenzata, nell'esercizio 2021, dall'accertata sottostima della quota annuale di ripiano, occorre esaminare la questione della rilevanza, sulla decisione, dell'intervenuta emanazione, successivamente alla sospensione del giudizio dovuta alle sollevate questioni di costituzionalità – e nonostante la fase

di suo temporaneo arresto – della legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27, avente per oggetto l'approvazione del «*Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021*».

Orbene, l'atto legislativo adottato anteriormente alla chiusura del giudizio instaurato presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, finendo per sottrarle l'oggetto della decisione in contrasto con la *ratio* dell'istituto (progetto di rendiconto, i cui dati sono sottoposti a verifica e controllo), risultava irrimediabilmente affetto da vizio di costituzionalità.

Infatti, come accennato, il legislatore con il giudizio di parificazione ha previsto un rito complesso, che si inserisce tra l'adozione con atto di Giunta dello schema di rendiconto e la legge regionale di approvazione, assegnando alla Corte il potere-dovere di accertare la conformità dei dati contabili rappresentati ai parametri costituzionali e alle norme dell'ordinamento giuridico-contabile vigenti nell'esercizio analizzato (e preoccupandosi di consentire l'esercizio della funzione entro un termine minimo di natura ordinatoria: *cf.* art. 18, comma 1, del D.Lgs. 118/2011). Il contenuto del potere esercitato in sede di parificazione è, con ogni evidenza, preordinato a perseguire la funzione, assegnata dall'ordinamento all'istituto, di concorrere ad assicurare l'attuazione del principio di equilibrio di bilancio, presidiato dagli articoli 81, 97 e 119 Cost. e declinato come equilibrio tendenziale, consistente «nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche» (Corte cost., sent. 25 ottobre 2013, n. 250; *Id.*, sent. 11 gennaio 2017, n. 6).

La fondamentale rilevanza sistematica dell'istituto, pertanto, implica che l'atto legislativo regionale che ne impedisca il pieno svolgimento fino al suo esito naturale – integrato dalla decisione in esito all'udienza pubblica – deve considerarsi costituzionalmente illegittimo, perché in contrasto sia con i principi di equilibrio e di sana e corretta gestione del bilancio, presidiati dagli articoli 81, commi 1 e 3, 97, comma 1, e 119, comma 1, della Costituzione, sia con gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione, perché direttamente lesivo delle prerogative costituzionali assegnate alla Corte dei conti, come specificate dalle norme di legge che hanno designato l'oggetto e i contenuti del procedimento di parificazione dei rendiconti regionali (in primo luogo, articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, in combinato disposto con gli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), da considerarsi parametro interposto la cui lesione comporta una violazione indiretta delle norme costituzionali.

Infatti, come già rilevato da questa Sezione nell'ordinanza n. 63/2024/PARI, nei casi richiamati le leggi regionali sono preordinate a impedire (e, comunque, impediscono di fatto) che il giudizio

di parifica dispieghi, prima dell'approvazione del rendiconto, la sua funzione costituzionale: delineare, con statuizioni aventi efficacia certativa, i contorni delle «*reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio*» (“*principio di veridicità*”, come enunciato nel par. 5 dell'all. 1 al D.Lgs. 118/2011) che la Regione deve necessariamente recepire con l'adozione della legge di rendiconto trattandosi di dati preesistenti alla sua attività di produzione normativa, quindi esercitando il potere legislativo nel rispetto delle grandezze contabili accertate dalla Corte dei conti.

7.1 La prospettazione di un nuovo incidente di costituzionalità è stata, tuttavia, nelle more superata dalla decisione del ricorso depositato dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la citata legge della Regione Molise 31 dicembre 2022, n. 27, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione all'art. 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il Governo, in particolare, contestava che la legge regionale aveva attestato il recupero, nell'esercizio 2021, di una quota di disavanzo inferiore a quanto dovuto, per effetto dell'approvazione di leggi (da ultimo, la legge regionale di assestamento) che non avevano previsto un'adeguata copertura del disavanzo emerso nell'esercizio precedente.

Pur muovendo dallo specifico contenuto del ricorso la Consulta, con la sentenza 18 aprile 2024, n. 58, ha appunto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale n. 27/2022.

7.2 L'accidentato *iter* del procedimento di parificazione del rendiconto 2021 ha dovuto confrontarsi con un'ulteriore sopravvenienza legislativa.

Infatti, senza attendere gli esiti del giudizio di costituzionalità proposto dal Governo, la Regione Molise ha approvato la legge regionale 19 settembre 2023, n. 4, i cui articoli 2 e 3 hanno direttamente apportato modifiche alla legge 27/2022, rettificando i saldi di cui allo schema di rendiconto 2021, rispetto ai quali – giova ricordarlo nuovamente – fino alla presente decisione mancava la pronuncia definitiva della Sezione regionale, appunto per la sospensione disposta in attesa della chiusura dell'incidente di costituzionalità.

Evidentemente, come accaduto nel rapporto tra legge di bilancio e di assestamento (che non poteva certo considerarsi implicitamente caducata per effetto dell'incostituzionalità della prima), anche rispetto agli articoli rilevanti della legge 4/2023 la pronuncia della Corte costituzionale non aveva prodotto effetti diretti sul piano del rapporto tra le fonti. Non a caso, nella sentenza n. 58/2024 la questione della sopravvenienza di tale legge è stata espressamente scrutinata, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere per effetto dello *ius superveniens*. E nell'occasione la Corte ha chiarito quanto segue: «Considerato che

il rendiconto 2021 è stato approvato il 31 dicembre 2022, la sottostima del disavanzo 2021 da ripianare nell'esercizio 2022 ha determinato un illegittimo ampliamento della capacità di spesa dell'ente in quest'ultimo esercizio, proiettando gli effetti dei saldi del rendiconto 2021 sull'esercizio successivo. Difatti, come risulta dalla legge reg. Molise n. 9 del 2022, nel bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022-2024, è rappresentato un disavanzo da ripianare gravemente sottostimato. Tali elementi conducono a escludere la possibilità di una pronuncia di cessazione della materia del contendere: la legge regionale impugnata è rimasta in vigore per un tempo sufficiente a produrre effetti sull'intero ciclo di bilancio».

Pertanto, nell'udienza del 22 maggio 2024 (e nella citata ordinanza n. 63/2024/PARI) la Sezione regionale ha prefigurato possibili questioni di costituzionalità riguardanti la legge 4/2023.

Nella medesima udienza sono stati, poi, sottolineati i profili di incompatibilità costituzionale, particolarmente gravi, che caratterizzavano anche la Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 9, con cui – come già precisato – era stato approvato il rendiconto 2022 senza consentire lo svolgimento del procedimento di parificazione. L'illegittimità di tale legge derivava, poi, dalla pretesa di rappresentare i dati contabili finali della gestione dell'esercizio 2022 in un momento in cui occorreva ancora determinare in misura definitiva i saldi di bilancio del precedente esercizio.

Peraltro, in accoglimento dell'istanza formulata dalla Regione, è stato disposto il rinvio della decisione onde consentirle di valutare la cancellazione delle leggi citate, ritenuta utile ad assicurare il pieno dispiegarsi del procedimento di parificazione innanzitutto del rendiconto 2021 ed evitare ulteriori sospensioni, in contrasto con il principio di ragionevole durata dei giudizi.

Nelle more, è stata approvata e pubblicata la legge 14 giugno 2024, n. 4, il cui articolo 1, comma 2, per quanto rileva ha così disposto: «*Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 19 settembre 2023, n. 4 (Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 17 "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2019" e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021"), sono abrogati*». Nel precedente comma 1 del medesimo articolo è stata abrogata la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 9.

Intervenuta la caducazione degli atti legislativi regionali illegittimamente approvati, che hanno determinato il solo effetto di rallentare il procedimento di parificazione nella fase successiva alla sospensione, può procedersi, nel merito, con la valutazione della sussistenza dei presupposti per la parificazione, almeno parziale, del rendiconto 2021.

EFFETTI DELLA SOTTOSTIMA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2020 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2021 E SUL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE

8. L'accertamento definitivo dell'errata quantificazione delle principali grandezze contabili e della misura del disavanzo 2020 non contabilizzata, nonché l'eliminazione degli illegittimi atti legislativi nelle more approvati, consente a questa Sezione regionale di controllo, in sede di definizione del giudizio di parificazione 2021, di valutare la portata degli effetti che il risultato negativo della gestione aggiornata al 31 dicembre 2020 ha determinato nell'articolazione delle singole poste contabili e nella conseguente gestione del bilancio dell'esercizio successivo.

A tali fini occorre, innanzitutto, procedere alla quantificazione degli stanziamenti obbligatori relativi alle quote annuali di ripiano da applicare con l'iscrizione, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 12, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e dei principi contabili contenuti nell'allegato 4/2, paragrafi 9.2.20-9.2.30, che, nel complesso, si pongono a paradigma generale e uniforme di disciplina del ripiano del disavanzo.

Sul piano normativo l'articolo 42, comma 12, del D.Lgs. n. 118 del 2011 stabilisce innanzitutto che il disavanzo accertato con l'approvazione di un rendiconto *«è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione»* (primo periodo del comma 12), potendo peraltro esercitarsi la facoltà di ripiano *«negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale»*, contestualmente all'adozione di una delibera di consiglio avente appunto per oggetto il piano di rientro dal disavanzo, nel quale devono essere individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio (comma 12, terzo periodo).

Nel quadro di tale regola generale si colloca la disciplina delle singole fattispecie astrattamente prospettabili.

In particolare, può accadere che in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non risulti migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente *«di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio»*: in tali casi *«le quote del disavanzo **applicate e non recuperate** sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale **ulteriore disavanzo** è ripianato [...] dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura/legislatura regionale»* (par. 9.2.26 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011, enfasi aggiunta).

Evidentemente, l'obbligo di immediato ripiano vale *a fortiori* nel caso in cui – diversamente dall'ipotesi delineata dal citato par. 9.2.26 – le quote di disavanzo provenienti dagli esercizi precedenti non siano state neppure applicate al bilancio di previsione dell'esercizio su cui ricadeva l'obbligo di risanamento, né risultino recuperate in tale ultimo esercizio. Infatti, ove l'evenienza si verifici, tali poste devono essere senz'altro *integralmente* applicate al *primo* degli esercizi del bilancio in corso di gestione, trattandosi appunto di "*quote pregresse non recuperate*", non di "*ulteriore disavanzo*".

Altra questione – che in questa sede non rileva – è se possa prospettarsi il sostanziale superamento, in tutto o in parte, dell'obbligo di procedere all'applicazione delle quote al bilancio di previsione nel caso in cui, nonostante la lacuna, il saldo di amministrazione di riga E) di quell'esercizio risulti comunque migliorato rispetto al precedente.

Ciò posto, nella fattispecie in esame la Regione Molise, sottostimato il disavanzo 2020 (quantificato in euro 494.258.381,92, anziché – come dovuto – in euro 589.119.831,03), in sede di redazione del bilancio di previsione 2021 e dei successivi atti di variazione e assestamento non ha tenuto conto che, in applicazione della regola dell'automatico accollo all'esercizio in corso di gestione delle quote non recuperate, avrebbe dovuto necessariamente iscrivere una maggiore quota di disavanzo prima di tutte le spese e, correlativamente, prevedere minori stanziamenti in uscita.

Sul piano quantitativo, nella tabella seguente si riporta la rappresentazione degli obblighi di stanziamento che avrebbero dovuto trovare applicazione nell'esercizio 2021 in luogo di quelli concretamente intervenuti:

Tabella n. 1

(Valori in euro)

COMPO- NENTI DEL DISAVANZO AL 31 DICEM- BRE 2019 E 2020	DISAVANZO AL 31/12/2019	DISAVANZO ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2020	DISAVANZO AL 31/12/2020 (L.R. 6/2021)	DISAVANZO AL 31/12/2020 (PARIFICA)	DISAVANZO ISCRITTO IN SPESA NEL 2021 (L.R. 6/2021)	DISAVANZO DA ISCRIVERE IN SPESA NEL 2021 (PARI- FICA)	DIFFERENZE
			(a)	(b)	(c)	(d)	
DISAVANZO AL 31.12.2014	11.655.310,16	2.331.062,04	9.324.248,12	9.324.248,12	2.331.062,04	2.331.062,04	0,00
DISAVANZO DA RIACCER- TAMENTO STRAORDI- NARIO RESI- DUI	187.638.404,93	7.552.222,45	180.086.182,48	180.086.182,48	7.552.222,45	7.552.222,45	0,00
DISAVANZO DA COSTITU- ZIONE DEL FAL ex D.L. 35/2013 (2013 - 2014 e 2016)	292.804.024,42	9.850.880,79	282.953.143,63	282.953.143,63	9.939.366,17	9.939.366,17	0,00
DISAVANZO NON RIPIA- NATO NELL'ESERCI- ZIO 2019	19.647.433,60	0,00	154.252,59	19.647.433,60	154.252,59	19.647.433,60	-19.493.181,01
MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DALLA GE- STIONE 2019	21.740.555,10	0,00	21.740.555,10	7.246.851,70	21.740.555,10	14.493.703,40	7.246.851,70
DISAVANZO NON RIPIA- NATO NELL'ESERCI- ZIO 2020				19.734.165,28		19.734.165,28	-19.734.165,28
MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DALLA GE- STIONE 2020				70.127.806,22		23.375.935,41	-23.375.935,41
TOTALE	533.485.728,21	19.734.165,28	494.258.381,92	589.119.831,03	41.717.458,35	97.073.888,35	-55.356.430,00

Come emerge con chiarezza, sulla base degli effettivi esiti della gestione 2020, e in applicazione delle regole dettate dall'ordinamento, gli obbligatori stanziamenti a titolo di quote di ripiano sono quantificabili in almeno **euro 97.073.888,35**, di valore addirittura più che doppio (per una differenza di **euro 55.356.430,00**) rispetto agli importi concretamente iscritti nel bilancio di previsione e riportati nello schema di conto del bilancio in esame (**euro 41.717.458,35**).

Concludendo sul punto, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2024, accertata l'illegittimità degli stanziamenti definitivi riguardanti il disavanzo finanziario da recuperare nell'esercizio 2021, nella misura in cui non è computato il corretto importo complessivo di euro 97.073.888,35 in luogo di euro 41.717.458,35, deve conseguentemente accertarsi e dichiararsi la **non regolarità della gestione complessiva della spesa** effettuata nell'esercizio 2021 beneficiando del cospicuo ampliamento dei relativi stanziamenti.

Inoltre, in sede di approvazione, con legge, del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, al fine di considerare gli effetti della presente decisione la Regione predisporrà un prospetto di analisi del ripiano del disavanzo di amministrazione aggiornato ai dati contabili accertati al termine dell'esercizio, applicando le regole dettate sia dall'articolo 42, comma 12, del D.Lgs. n. 118 del 2011 che dai principi contabili contenuti nel par. 9.2.26 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Infatti, la corretta redazione di tale prospetto è funzionale all'esatta ricostruzione degli importi che dovranno formare oggetto di stanziamento nei successivi bilanci di previsione con riferimento alle singole quote di disavanzo, rispettando altresì gli obblighi di ripiano nel rispetto del periodo specificamente previsto per ciascuna di esse.

CONCLUSIONI. ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE MOLISE.

9. Come noto, con il procedimento di parificazione la Corte esercita una funzione di controllo-garanzia «in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica», e a tali fini è chiamata a «mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo» (Corte cost., sentenza n. 184/2022, *cit.*).

Non si tratta di una mera valutazione di conformità tra il conto del bilancio e le scritture contabili, occorrendo anche procedere alla verifica del rispetto delle regole in materia di determinazione del saldo finale rappresentato, giungendo a un esito di natura “*dicotomico*” (parifica/non parifica), «nel senso di ammettere od escludere dalla parifica le singole partite di spesa e di entrata che compongono il bilancio (sull’esito dicotomico dei controlli di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti territoriali, sentenza n. 40 del 2014)» (Corte cost., sent. 27 aprile 2017, n. 89).

La consolidata giurisprudenza contabile ha evidenziato che gli esiti del procedimento di parificazione, pur nell’ambito delle due possibili declinazioni di fondo, possono sostanziarsi in decisioni il cui dispositivo segnali, sinteticamente, la sussistenza di criticità contabili, tuttavia non di rilevanza tale da determinare la mancata parificazione dell’intero rendiconto.

In tali casi, l’ente interessato sarà comunque chiamato a modificare il disegno di legge di rendiconto e intervenire sui documenti del successivo ciclo di bilancio. Infatti, l’esistenza di poste oggetto di mancata parificazione, ossia di “eccezione” rispetto a quelle parificate, considerata la natura unitaria del conto del bilancio – che non consente di conferire autonoma rilevanza alle sue singole componenti – equivale di fatto alla mancata parificazione del rendiconto. Tuttavia, la parifica parziale consente l’immediata cognizione delle irregolarità specificamente incidenti sugli equilibri contabili, a vantaggio di tutti i soggetti interessati dalla funzione anche informativa e referente del procedimento in esame (compreso il Consiglio regionale, titolare dei compiti di indirizzo della politica di bilancio attuata dalla Giunta e dai dirigenti regionali).

Peraltro, proprio l’intima connessione tra le singole partizioni del rendiconto (e la sostanziale incidenza anche della “parifica parziale” sull’attendibilità dell’intero rendiconto) sollecita la Corte a soffermarsi su *presupposti* e *condizioni* la cui ricorrenza impone di definire il giudizio con una decisione di mancata parifica *tout court*.

A tale scopo appare utile richiamare, innanzitutto, la rara giurisprudenza che, successivamente all’introduzione dell’obbligo di assoggettare a parificazione tutti i rendiconti regionali (art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) ha definito il giudizio con pronuncia di mancata parificazione dell’intero rendiconto: Sezione regionale di controllo per la Basilicata, decisione 18 novembre 2016, n. 45; Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo,

decisione 29 marzo 2022, n. 76; più di recente, Sezioni Riunite per la Regione Sicilia, decisione 18 marzo 2024, n. 3.

In particolare, va esaminata sul punto la decisione n. 45/2016/PARI della Sezione di controllo per la Basilicata (ripresa nelle motivazioni delle successive decisioni citate), che ha così delimitato la pronuncia di “parifica con eccezioni” rispetto alla non parifica: le “eccezioni” «per loro natura presuppongono una “regola”; nel caso di specie la regola consiste nella parificazione di voci di bilancio “portanti”, e cioè di quelle poste che garantiscono, comunque, la “tenuta” del rendiconto, in termini di veridicità ed attendibilità complessive e sostenibilità in concreto dei relativi equilibri. Qualora, invece, tali “eccezioni” consistano, come nella fattispecie all’esame odierno, proprio in quelle voci “portanti” del rendiconto e dei relativi saldi, il giudizio di parifica pronunciato, al netto di tali “eccezioni”, sarebbe in realtà un giudizio “svuotato” di essenza precettiva, perché contraddetta dalle stesse risultanze dell’istruttoria».

Nella fattispecie concretamente decisa erano state riscontrate – tra le altre – criticità riguardanti componenti attive del saldo di amministrazione (residui, quote vincolate e accantonate) e la conseguente sottostima della parte disponibile, con la conseguenza che ne «risulta[va] inficiato a cascata il complessivo sistema di bilancio contenuto nel rendiconto come presentato a questa Sezione, in termini di veridicità e sostenibilità degli equilibri ivi rappresentati».

Il criterio enunciato dalla Sezione lucana rinvia al compimento di una non agevole azione di regolamento di confini tra natura “portante” o meno delle voci di bilancio interessate dalle criticità rilevate.

Approfondendo il tema, anche nella materia del “diritto contabile” occorre confrontarsi, in sede interpretativa, con numerose disposizioni che recano norme a contenuto ampiamente indeterminato. La giurisprudenza costituzionale, in numerose sentenze, preferisce discorrere di “*clausole generali*”, cioè disposizioni connotate, come noto, per una peculiare forma di indeterminatezza in quanto esprimono o presuppongono *valutazioni*, ossia si riferiscono – non a meri fatti, bensì – a fatti previamente *qualificati* da un giudizio di valore, tradizionalmente di natura morale o sociale (il sintagma è evocato, ad esempio, con riferimento ai principi di “*copertura delle spese*”, di “*equilibrio del bilancio*”, di rispetto degli obblighi di impiego delle “*risorse vincolate*” per le specifiche finalità previste dalla legge, ecc.: *ex plur.*, Corte cost., sentenze n. 70/2012, n. 192/2012, n. 184/2016, n. 274/2017, n. 165/2023).

Ciò posto, ai fini dell'individuazione delle fattispecie di – non parziale – mancata parifica, la medesima giurisprudenza costituzionale consegna all'interprete ulteriori parametri di valutazione, di natura quali-quantitativa, cui ricorrere per perseguire lo scopo di una maggiore prevedibilità obiettiva delle conseguenze collegate dall'ordinamento alle violazioni (anche) di natura giuscontabile.

Sotto il profilo in esame sono decisive le conclusioni cui è giunta la Corte costituzionale nei casi di (costituzionalmente illegittima) iscrizione, in parte spesa dei bilanci preventivi, di disavanzi «gravemente sottostimati», in quanto (Corte costituzionale, sent. 7 dicembre 2021, n. 235) «[c]on ogni evidenza, ciò pregiudica il corretto calcolo del risultato di amministrazione poiché, attraverso tale operazione, viene a essere sostituita una mera espressione matematica alla corretta determinazione degli effetti delle dinamiche attive e passive di bilancio relative ai suddetti rendiconti e a quelli degli esercizi successivi (principio di continuità delle risultanze dei bilanci). [...] È evidente che predeterminare in questo modo, peraltro [nella fattispecie esaminata dalla Corte] palesemente riduttivo, i disavanzi precedentemente emersi, comporta una alterazione degli equilibri, che finiscono per collidere frontalmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e con la corretta determinazione delle risultanze gestionali oggetto del sindacato di legittimità-regolarità della Corte dei conti.

Tutto ciò comporta, inoltre, il travolgimento dell'intera programmazione e della correlata rendicontazione, elementi necessari per custodire dinamicamente l'equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio.».

Nella successiva sentenza n. 184/2022 la Corte, nel delineare i già esaminati presupposti di eventuale illegittimità costituzionale delle leggi regionali di rendiconto, ha precisato che tale accertamento in tanto può prospettarsi in quanto «si ritenga che il discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti sia **idoneo a pregiudicare** gli equilibri di bilancio e i principi di stabilità finanziaria posti dai precetti costituzionali» (enfasi aggiunta).

Particolarmente significativa è la circostanza che nella stessa sentenza n. 39/2024, riferita alla parificazione dello schema di rendiconto in esame, la Corte abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale sia della legge di approvazione del rendiconto 2020, in quanto contrastante con le risultanze della relativa decisione di parifica, sia della legge di approvazione del documento di programmazione del successivo ciclo di bilancio, richiamando letteralmente i medesimi presupposti enunciati nella sentenza n. 184/2022, ossia che lo

scostamento tra i risultati della gestione oggetto di rappresentazione contabile e quelli accertati dalla Corte dei conti sia «idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilità finanziaria presidiati dagli evocati precetti costituzionali».

Sul piano sistematico possono conseguentemente trarsi due conclusioni:

- ai fini della decisione di *non parificazione* (neanche parziale) non è sufficiente il generico riscontro di irregolarità o di scostamenti rispetto alle corrette risultanze contabili;
- al contrario, a fronte del numero ampio di fattispecie che potrebbero, in astratto, indurre a interrogarsi sulla sussistenza delle condizioni per la non parifica, non può dubitarsi della necessità di una decisione negativa (quantomeno) nei casi in cui la non corretta determinazione delle poste di bilancio assuma natura “*qualificata*”, traducendosi in un pregiudizio per gli equilibri di bilancio e i principi costituzionali posti «a tutela della stabilità finanziaria» (Corte cost., sent. 39/2024, *cit.*).

In altri termini, occorre il superamento di una necessaria soglia (si ripete, di natura qualitativa) di rilevanza delle criticità rilevate, certamente riscontrabile nei casi di violazione delle norme contabili a contenuto ampiamente indeterminato, in primo luogo, di quella che impone di preservare gli equilibri di bilancio, che – come accennato – la giurisprudenza costituzionale qualifica come “*clausole generali*”, ma che più propriamente sembrano integrare veri e propri “*principi fondamentali*” della materia, nella misura in cui sono considerati dall’ordinamento norme a *fondamento* (politico-economico, logico, teleologico, assiologico) di tutte le altre norme che conformano il sistema giuridico-contabile, in tal senso collocandosi in posizione sovraordinata anche rispetto alle disposizioni (pur sempre a contenuto indeterminato) che il legislatore ha qualificato come “*postulati*” o principi “*generali*” contabili, nei limiti in cui questi ultimi non abbiano comunque provveduto – come di regola accaduto – a recepire i primi a livello di normativa di rango primario e secondario (all. 1 al D.Lgs. 118/2011).

Si aggiunge che la particolare importanza di tali principi è confermata dalla loro idoneità alla diretta applicazione (sebbene talvolta non immediatamente percepibile in ragione dell’ampia attività di recepimento nella normativa sub-costituzionale appena ricordata), nonché dalla natura di efficaci “*parametri di legalità costituzionale finanziaria*”, «in grado di operare pure in assenza di norme interposte» e «di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile» (*ex plur.*, Corte cost., sent. 27 luglio 2023, n. 165).

9.1 Alla luce del contesto normativo finora ricostruito, le criticità che caratterizzano lo schema di rendiconto sottoposto all'esame della Sezione non consentono, in ragione della loro estensione e gravità, di prospettare un giudizio di sia pur parziale parificabilità.

Nella decisione n. 192/2022/PARI, nelle more divenuta definitiva e a cui si rinvia per la trattazione di dettaglio, erano già stati approfonditamente esaminati i profili connessi all'illegittimità della proposta di rendiconto della gestione alla data del 31 dicembre 2021, nella parte in cui il saldo finale era gravemente sottostimato – nella misura di decine di milioni di euro – per effetto dell'erronea contabilizzazione dei fondi accantonati (fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo contenzioso, fondo residui perenti, fondo per passività latenti collegate a debiti fuori bilancio), nonché in conseguenza della mancata registrazione di impegni di spesa, dovuti a fatture pervenute nel 2021 e non contestate, per ulteriori decine di milioni (euro 25.682.191,56).

La portata dello scostamento intervenuto ha introdotto, in sede di rappresentazione degli esiti della gestione 2021, informazioni contabili palesemente inattendibili per la rilevanza delle distorsioni censite, impedendo qualunque affidamento sulla veridicità dei prospetti e la conoscenza del reale stato degli equilibri finanziari della Regione, di cui è comunque emersa una persistente, anzi più ampia compromissione rispetto all'esercizio 2020 (il saldo negativo di amministrazione di euro 493.863.931,66, indicato nel progetto di rendiconto 2021 adottato con deliberazioni di Giunta regionale n. 213/2022 e n. 240/2022, sembra suscettibile di peggioramento perfino superiore ai circa ottanta milioni di euro indicati nella citata legge regionale n. 4/2023, poi abrogata).

Pertanto, la gravità delle richiamate criticità, in applicazione dei parametri cui, secondo la Sezione, deve essere ancorata la decisione nel giudizio di parificazione (*cfr. supra*, par. 9), appare incompatibile con una pronuncia pur parzialmente positiva.

In aggiunta, le già accertate patologie si saldano sia con l'accertata – anche in sede di incidente di costituzionalità – determinazione degli obblighi di recupero in misura largamente sottostimata, sia con la conseguente alterazione dell'intero ciclo di programmazione di entrate e spese nell'esercizio 2021, comprensivo della gestione finanziaria e della rendicontazione finale, che ne risultano inevitabilmente travolte.

Anche per i profili in esame, del resto, è sufficiente osservare che il risultato d'amministrazione (uno dei tre «elementi fondamentali» che, come ricordato dalla Consulta nella

sentenza n. 49/2018, devono essere contenuti nella legge di approvazione del rendiconto: «a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri») nello schema di rendiconto 2021 contabilizza pagamenti e residui passivi per spese che, in assenza della sottostima degli obblighi di ripiano, non avrebbero potuto essere autorizzate né sostenute, e nel contempo non registra la riduzione del disavanzo nella misura imposta dagli obiettivi normativi di recupero.

Ovviamente, l'errata determinazione del disavanzo da ripianare non ha poi consentito di indicare, per ciascuna componente del saldo negativo proveniente dal precedente esercizio, le quote ripianate nel corso dell'esercizio 2021 in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso di gestione, sinteticamente riepilogati nella tabella prevista dal par. 13.10.3 dell'all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

9.2 Tenuto conto del quadro di complessiva violazione dei principi fondamentali in materia contabile, con particolare riferimento alla compromissione degli equilibri di bilancio, nonché di contrasto con le norme (o clausole generali) che impongono l'attendibilità, la correttezza e la veridicità dei documenti contabili, la Sezione di controllo conclude per l'illegittimità dell'intero schema di Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio 2021.

Ovviamente, residua la facoltà della Regione, in sede di predisposizione delle modifiche allo schema di rendiconto e di successiva approvazione della legge consiliare, di esercitare le proprie competenze legislative disponendo di piena autonomia politica, fatta salva la possibilità per la Corte, in sede di giudizio di parificazione dello schema di rendiconto per l'esercizio 2022, di verificare la corretta determinazione delle poste di bilancio e del conseguente saldo finale dell'esercizio 2021 rappresentato nella legge di rendiconto.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Molise:

A) dispone la **separazione dei giudizi** di parificazione sul rendiconto 2021 e sul rendiconto 2022, ordinando la restituzione degli atti riguardanti la parificazione del rendiconto 2022 ai magistrati designati affinché proseguano la relativa istruttoria, restando

salva la facoltà della Regione Molise di procedere all'aggiornata determinazione delle grandezze contabili concorrenti alla quantificazione del saldo di amministrazione, con l'eventuale modifica del disegno di legge avente per oggetto la proposta di rendiconto, approvato con deliberazione di Giunta regionale 25 settembre 2023, n. 289, da inoltrare alla Sezione;

B) decidendo sul rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021, all'esito del contraddittorio preliminare espletato in data 2 dicembre 2022, della discussione in pubblica udienza del 12 dicembre 2022, della sentenza della Corte costituzionale numero 39, dell'11 marzo 2024, delle udienze del 18 gennaio, 17 aprile, 22 maggio e 25 giugno 2024

DICHIARA

1) la **non regolarità dei saldi** derivanti da impegni di spesa, anche in assenza di effetti diretti sulla determinazione del risultato di amministrazione, iscritti sui capitoli 71033, 16515, 4910, 57790, 5801, 79087 e 13201, per i motivi e nei limiti degli importi riportati nella decisione n. 192/2022/PARI e richiamati in parte motiva;

2) la **non regolarità** dei prospetti di rendiconto nella parte in cui, alla data del 31 dicembre 2021:

a) il *Fondo crediti dubbia esigibilità* **non registrava** il maggiore accantonamento di euro 17.405.536,58;

b) il *Fondo residui perenti* **era stato ridotto di euro** 16.133.276,22 rispetto al precedente esercizio in assenza di giustificati motivi;

c) il *Fondo contenzioso* **non registrava** i maggiori accantonamenti di euro 600.000,00, oltre ai valori corrispondenti agli ulteriori giudizi non censiti ai fini della determinazione del relativo importo;

d) la parte accantonata **non registrava** un apposito fondo a copertura di debiti fuori bilancio, e comunque il disavanzo non teneva conto di quote latenti collegate all'esistenza di debiti fuori bilancio, in misura quantificabile in almeno euro 5.624.683,06;

e) non trovavano evidenza contabile, per assenza di impegno, fatture pervenute nel 2021 quantomeno nella misura di euro 25.682.191,56;

3) la **non regolarità della gestione complessiva della spesa**, effettuata nell'esercizio 2021 della cui parifica si tratta senza tener conto della necessità di ripianare maggiori quote

del disavanzo emerso al 31 dicembre 2020 rispetto a quelle applicate, producendo in tal modo un surrettizio ampliamento della capacità di spesa in contrasto con i suddetti principi diretti a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche,

pertanto, considerate le complessive risultanze istruttorie e le irregolarità già accertate e dichiarate con la decisione parziale n. 192/2022/PARI depositata in data 23 dicembre 2022, nonché valutati gli ulteriori effetti sugli equilibri di bilancio in ragione dell'incidenza immediata e diretta, sulla determinazione del risultato di amministrazione, dell'erronea quantificazione del disavanzo al 31 dicembre 2020, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2024,

NON PARIFICA

il Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021, restando salva la facoltà della Regione di apportare, in sede di approvazione consiliare della legge di rendiconto, le modifiche del progetto di rendiconto adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 213, del 30 giugno 2022, rettificato con deliberazione di Giunta regionale n. 240, del 18 luglio 2022 e trasmesso alla Sezione di controllo nota n. 138336 dell'11 agosto 2022, nel rispetto dei principi contabili di universalità, veridicità, attendibilità, correttezza, congruità e prudenza;

DISPONE

che copia della presente decisione sia trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Regione Molise, alla Procura regionale della Corte dei conti, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le determinazioni di competenza.

Così deciso in Campobasso, nella Camera di consiglio del giorno 25 giugno 2024 e successivamente letto in pubblica udienza alle ore 12.25.

L'estensore
(Domenico Cerqua)

 DOMENICO CERQUA
CORTE DEI CONTI
10.09.2024 07:25:42
GMT+02:00


Il Presidente
(Lucilla Valente)

 LUCILLA VALENTE
CORTE DEI CONTI
10.09.2024
08:45:45
GMT+01:00


Depositata in segreteria il 10 settembre 2024

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)

 SILVIA STORTO
10.09.2024
11:04:43
GMT+02:00
